

ATTO COSTITUTIVO
ASSOCIAZIONE “ACONDRPLASIA-INSIEME PER CRESCERE”

L'anno 2011 il giorno 3 del mese di ottobre fra le Signore:

-Nadia Pivato, nata a Roma il 06.11.1968, residente ad Aprilia (Lt) Via Valmasino n.8,

C.F. PVTNDA68S46H501C;

- Gabriella Tiziana Colangeli, nata a San Cesario di Lecce (Le) il 14.06.1977

residente ad Aprilia (Lt) Via Bonn n. 2 , C.F. : CLNGRL77H54H793A;

-Donatella Fares, nata a Velletri (Rm) il 12.10.1975, residente in Aprilia (LT) Via Selciatella n. 13

C.F.: FRSDTL75R52L719E

si conviene e si stipula quanto segue:

– E' costituita l'Associazione denominata “ACONDROPLASIA – INSIEME PER CRESCERE” , sulla base dell'art 36-37-38 del codice civile e sulle norme previste dal dlgs 4 dicembre 1997 n. 460, avente la forma giuridica di associazione non riconosciuta, il cui scopo e la cui disciplina sono indicati nello statuto allegato che costituisce parte integrante del presente atto.

-I soci fondatori costituiscono il primo nucleo di soci effettivi; gli stessi, riuniti in Assemblea, eleggono il Consiglio Direttivo dell'Associazione per il primo triennio nelle persone dei Signori:

- 1.- Nadia Pivato
- 2.- Gabriella Tiziana Colangeli;
- 3.- Donatella Fares.

-I Componenti del Consiglio Direttivo nominati eleggono alla carica di Presidente la Sig.ra Nadia Pivato, alla carica di Vice Presidente la Sig.ra Gabriella Tiziana Colangeli e alla carica di Segretario la Sig.ra Donatella Fares

Tutti gli eletti accettano la nomina dichiarando di non trovarsi in alcune delle cause di ineleggibilità previste dalle leggi vigenti.

-Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento dell'Associazione presso le autorità competenti.

8 - Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi.

Letto, approvato e sottoscritto da ciascun aderente sopra indicato, nell'ordine:

1.

2.

3.

ACONDROPLASIA – INSIEME PER CRESCERE

STATUTO

Art. 1 – DENOMINAZIONE.

È costituita un'associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (*ONLUS*), così come previsto dal D.lgs del 4 dicembre 1997 n. 460 , non riconosciuta, sotto la denominazione di :

"ACONDROPLASIA – INSIEME PER CRESCERE" .

Art.2° - SEDE.

L'Associazione ha sede ad Aprilia (Lt) Via Valmasino n.8. Possono essere istituiti, trasferiti e soppressi, in Italia ed all'Estero, centri, sezioni, e sedi secondarie, con deliberazioni del Consiglio Direttivo che ne determina l'ordinamento e le norme di funzionamento.

Art. 3 – SCOPO.

L'Associazione non ha fini di lucro. Si propone di affrontare i problemi dell'Acondroplasia in tutti i suoi aspetti e di perseguire, esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di arrecare benefici in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari a tutte le persone acondroplasiche ,ai loro familiari, e comunque a tutte le altre forme di sindromi, displasie, condroplasie e condizioni dove sia presente la bassa statura .

L'Associazione potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie. In particolare si propone di:

- Promuovere ed organizzare ogni attività atta a rimuovere pregiudizi e ostacoli alla piena accettazione ed ottimale integrazione sociale dei soggetti acondroplastici e/o di bassa statura, realizzando così i diritti dell'uomo previsti dalla Costituzione.
- Attuare momenti di incontro per condividere le esperienze e le informazioni relative alla condizione di soggetto acondroplastico.
- Rappresentare presso le istituzioni sanitari, gli enti pubblici ecc. le esigenze comuni ed i bisogni delle persone acondroplasiche .
- Promuovere all'interno delle scuole di ogni ordine e grado campagne di informazione e sensibilizzazione sia agli alunni che ai loro genitori, sulla condizione dei soggetti acondroplastici, accompagnando i soggetti stessi ed i loro familiari ad un percorso anche psicologico di integrazione e sostegno .
- Creare una rete di figure professionali tali da migliorare l'assistenza a persone affette da acondroplasia e loro familiari , formata quindi da medici, operatori sanitari e sociali, che opereranno non solo all'interno dell'Associazione ma anche nelle strutture pubbliche ospedaliere .
- Creare uno sportello di sostegno legale,tributario e fiscale per la parte burocratica legata all'ottenimento dei diritti e benefici delle persone acondroplasiche e loro familiari.
- Promuovere ed organizzare attività destinate alla raccolta fondi per la ricerca.
- Promuovere ed organizzare convegni, manifestazioni,eventi, al fine di promuovere l'informazione e la sensibilizzazione della condizione legata all' acondroplasia.

- Gestire un sito internet che rappresenti l'Associazione ed attraverso il quale promuovere le proprie iniziative ed eventualmente le associazioni che si occupano di malattie rare, anche tramite inserimento di collegamenti.
- Tenere contatti a livello nazionale ed internazionale con Associazioni ed Enti che si occupano della condizione di soggetti acondroplasici e bassa statura , in tutti i suoi aspetti e dimensioni.

Art. 4 – PATRIMONIO.

Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate della Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative;
- b) dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
- c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale (fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore; contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche).

In caso di scioglimento della Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello svolgimento. Il contributo associativo è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Art. 5 – SOCI.

I soci dell'Associazione si distinguono in:

- a) Soci fondatori, ossia le persone che hanno dato vita all'Associazione, sottoscrivendo l'atto costitutivo;
- b) Soci effettivi, ossia le persone che abbiano palese o concreto interesse agli scopi dell'Associazione o che collaborino attivamente per il conseguimento degli scopi statuari. I soci effettivi sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale, il cui ammontare minimo viene deciso dall'assemblea generale. L'ammissione di un socio effettivo che puo' essere anche onorario o donatore, viene deliberata dal consiglio Direttivo su richiesta dell'interessato mediante domanda scritta;
- c) Soci donatori, ossia le persone o le istituzioni che sostengono finanziariamente l'attività dell'Associazione. La qualifica di socio donatore viene acquisita automaticamente al momento del versamento di un contributo;
- d) Soci onorari, ossia le persone fisiche o giuridiche che abbiano acquisito particolari benemeritenze nel campo dell'attività dell'associazione. Essi vengono nominati dal Consiglio Direttivo.

I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

I soci avranno diritto di frequentare i locali sociali e di utilizzare le eventuali strutture, senza tuttavia modificarne la naturale destinazione. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità; la morosità e la indegnità sono sancite dall'assemblea dei soci.

Art. 6 – ESERCIZIO SOCIALE.

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro 90 giorni dalla fine dell'esercizio il Presidente del Consiglio di amministrazione predispone il bilancio, che dovrà essere approvato dall'Assemblea dei soci. Verrà altresì sottoposto all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo dell'esercizio in corso.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neppure indirettamente, durante la vita della Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge, e pertanto saranno portati a nuovo ed utilizzati dalla Associazione per i fini perseguiti.

Art. 7 – ORGANI SOCIALI.

L'associazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da almeno 3 membri eletti dall'assemblea dei soci per la durata di tre anni. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione successiva, chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale. Il consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario. Al Presidente non spetta alcun compenso.

Il Consiglio si riunisce:

- a) ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario;
- b) quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri;
- c) comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio e all'ammontare della quota sociale.

Per la validità delle deliberazioni occorrono la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del consiglio si redige il relativo verbale su apposito registro, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio:

- 1. cura la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione;
- 2. redige i bilanci e li presenta all'assemblea;
- 3. compila il regolamento per il funzionamento dell'associazione.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio e cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea dei soci.

Art. 8 – L'ASSEMBLEA DEI SOCI.

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

I soci devono essere convocati in assemblea dal consiglio almeno una volta all'anno, mediante comunicazione scritta, diretta a ciascun socio, contenente l'ordine del giorno, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci. L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea delibera sul bilancio, sugli indirizzi, sulla nomina del Presidente, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, e su tutto quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto. Hanno diritto di intervenire all'assemblea e di votare tutti i soci in regola nel pagamento della quota annuale.

Ogni socio ha diritto ad un voto; i soci maggiori d'età hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. I soci possono farsi rappresentare da altri soci.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio oppure, in caso di sua assenza, da un socio nominato dall'assemblea. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario. Spetta al Presidente dell'assemblea la verifica della regolarità delle deleghe. Delle riunioni dell'assemblea si redige un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice civile.

Art. 9 – SCIOGLIMENTO.

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea, la quale provvedere alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione dell'eventuale patrimonio ad altra ONLUS operante in analogo settore.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 10

1. L'associazione può assumere dei dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nel limite necessario al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare attività da essa svolte.

Art. 11 - Per tutto quanto non disciplinato dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di legge speciali e a quelle del Capo II e III del Titolo II del Libro I del Codice civile e delle altre leggi in materia di associazioni senza fini di lucro.